ACCORDO DI SVILUPPO

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE LOMBARDIA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

E

LA SOCIETÀ ROVAGNATI S.P.A.

di seguito anche indicati collettivamente come le Parti

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l'articolo 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito "*Ministero*"), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA (nel seguito "*Agenzia*") e l'impresa proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

La società Rovagnati S.p.A., grande impresa controllata dalla famiglia Rovagnati, è la holding dell'omonimo gruppo che nel corso degli anni si è specializzato nella produzione di salumi diventando il quarto produttore in Italia per la produzione di prosciutto cotto, prosciutto crudo, mortadelle e piatti pronti surgelati. Nell'area di consolidamento rientrano anche aziende specializzate nella produzione e commercializzazione di macchine affettatrici ed utensileria nonché un'azienda di allevamento di suini.

La società Rovagnati S.p.A., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 16 aprile 2019 ha presentato all'*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di programma di sviluppo che prevede un progetto di investimento produttivo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, finalizzato ad incrementare sia la capacità produttiva del gruppo che la quota *export* sul fatturato complessivo.

La predetta società, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e tuttora, è inserita nell'elenco delle imprese con *rating* di legalità di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con punteggio *++ su un massimo di ***.

Con istanza presentata all'Agenzia contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, come da ultimo integrata in data 20 settembre 2019, il soggetto proponente Rovagnati S.p.A. ha richiesto l'attivazione delle procedure per la

sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Visto

- l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
- l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, col quale si prevede che il Ministro dello sviluppo economico provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge sopra citato, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero con le Regioni, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l'articolo 9-bis concernente gli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni";
- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il *Ministero* ha dettato all'*Agenzia* disposizioni operative per l'attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9- *bis*;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
- la *Decisione C(2017) 3867 final* del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato "contratti di sviluppo agroindustriali";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che ha introdotto l'articolo 19-bis concernente "Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli";
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che, all'articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;
- aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, all'articolo 80, prevede che "per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020";
- la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), della predetta direttiva, che destina una quota pari ad euro 300.000.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo già presentate all'*Agenzia* e non finanziate per esaurimento delle risorse;
- l'articolo 8, comma 7, del decreto 9 dicembre 2014 e s.m.i. che prevede che una quota pari al cinque per cento delle risorse finanziarie volta per volta rese disponibili è riservata, per la durata di dodici mesi, in favore delle imprese che sono inserite nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (*rating* di legalità);

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività" e, in particolare, l'articolo 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde;
- la d.g.r. del 28 luglio 2020 n. XI/3447 di variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 relative al fondo risorse svincolate articolo 109, c.1-ter del decreto-legge n. 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la legge regionale 18 luglio 2014, n.14, recante "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna";
- la domanda del 16 aprile 2019, con la quale la società Rovagnati S.p.A., in qualità di soggetto proponente, ha presentato all'*Agenzia* una proposta di contratto di sviluppo concernente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (produzione di prodotti a base di carne inclusa la carne di volatili), da realizzarsi presso gli stabilimenti di Villasanta (MB), Biassono (MB) e Felino (PR), ricadenti nelle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
- l'istanza presentata all'*Agenzia* in pari data, come da ultimo integrata in data 20 settembre 2019, finalizzata all'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopra citata domanda;
- la nota prot. n. 0070041/ININN-GRINV del 4 giugno 2019, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
- la nota del 1° luglio 2019, come successivamente integrata in data 27 settembre 2019, con la quale la Regione Lombardia ha comunicato la compatibilità del piano progettuale con la programmazione regionale;
- la nota del 2 luglio 2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha comunicato sia la disponibilità al cofinanziamento del progetto per il 3% dell'investimento da

realizzarsi in Emilia-Romagna (per una somma di € 251.373,62) sia la coerenza degli investimenti con le linee di programmazione e le priorità settoriali individuati nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020;

- la nota prot. n. 0362802 del 14 ottobre 2019, con la quale l'*Agenzia*, ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. __ del _____, con la quale la Regione Lombardia ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 307.564,73 (trecentosettemilacinquecentosessantaquattro/73);
- la deliberazione della Giunta regionale n. __ del _____, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 251.373,62 (duecentocinquantunomilatrecentosettantatré/62);
- il decreto del ______, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo in questione;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- la proposta di contratto di sviluppo in esame, mira ad aumentare la capacità produttiva degli stabilimenti siti in Lombardia ed Emilia-Romagna ed a migliorare la gestione logistica delle referenze attuali prevedendo, per il prossimo futuro, miglioramenti delle stesse al fine di adeguarle alla domanda proveniente dai mercati internazionali. Nello specifico, il programma si articola in un progetto di investimento produttivo da realizzarsi presso n. 3 differenti stabilimenti:
 - ➤ nello stabilimento di Villasanta (MB) si concentra la produzione di salumi (salame, bresaola, pancetta e salumi vari porzionati in vaschette) nonché le attività di affettamento e confezionamento. Con la realizzazione del progetto, la società prevede l'acquisto di n. 2 linee di affettamento e n. 2 linee di confezionamento oltre ad attrezzature funzionali all'etichettatura e alla prezzatrice. La società intende anche ampliare il magazzino automatico cartoni installando linee di automazione riempimento nonché pallettizzatori automatici al fine di migliorare la pianificazione delle attività di stoccaggio, diminuire il carico di giacenza e ottimizzare l'assortimento;
 - ➤ nello stabilimento di Biassono (MB) la società, ad oggi, svolge la produzione del prosciutto cotto intero e in barre per l'affettamento. E' previsto l'ampliamento dell'opificio in cui saranno installate le nuove linee per il disosso dei prosciutti nonché per il trasporto delle ossa e dei prodotti siringati. I nuovi macchinari consentiranno anche un efficientamento della produzione con la gestione automatizzata e robotizzata della movimentazione dei prosciutti;
 - ➤ nello stabilimento di Felino (PR) si concentra, attualmente, la produzione di prosciutti crudi, interi e in mattonelle. L'investimento si sostanzia nella realizzazione di una nuova struttura adiacente al prosciuttificio attuale nella quale installare il nuovo impianto di disosso e la linea automatica di riempimento per mattonelle di prosciutto;
- i suddetti stabilimenti risultano tra loro interconnessi in quanto, come dettagliato dalla società con le integrazioni del 20 settembre 2019, ad oggi le produzioni di prosciutto cotto (realizzate nel sito di Biassono) e di prosciutto crudo (realizzate presso lo stabilimento di Felino) sono trasferite presso lo stabilimento di Villasanta (MB) per le fasi di stoccaggio, confezionamento, incartonamento e spedizione. Gli

investimenti previsti consentiranno di rafforzare ulteriormente tali legami produttivi/distributivi in quanto l'incremento di produzione prevista su Biassono (MB) e Felino (PR) avrà ripercussioni in termini di flussi logistici da gestire nello stabilimento di Villasanta (MB), nel quale è previsto un ampliamento delle linee di affettatura, confezionamento nonché dell'intero magazzino;

- il Ministero e le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza, hanno approfondito con il soggetto proponente e l'Agenzia i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- alla luce delle valutazioni effettuate dall'*Agenzia* e trasmesse con la nota citata in premessa, il programma di sviluppo proposto è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-*bis*, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016. In particolare, tali criteri sono da ricondurre:
 - ✓ alla coerenza degli investimenti previsti con il piano nazionale Industria 4.0: sulla base della Perizia Giurata fornita dalla società proponente, il valore dei beni inseriti nel programma di investimento direttamente ascrivibili agli elenchi di cui alle lettere A) e B) della Legge n. 232/2016 è pari al 74% del totale investimenti. Le Aree Tecnologiche Abilitanti individuate sono: Horizontal/Vertical Integration, Advanced Manufacturing Solutions e Big Data and Analytics;
 - ✓ *al significativo impatto occupazionale*: è previsto un incremento occupazionale pari a n. **25 ULA**, di cui n. 3 presso lo stabilimento di Villasanta (MB), n. 7 presso il sito di Biassono (MB) e n. 15 presso lo stabilimento di Felino (PR);
- per quanto esposto, il *Ministero* e le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna giudicano il programma di sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell'*Agenzia*, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà spese e costi ammissibili nonché un fabbisogno di risorse pubbliche come da tabella che segue:

	PRO	OGRAMMA DI SVIL	UPPO	
Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste (Contributo in conto impianti)
	Villasanta (MB)	11.331.077,00	11.331.077,00	4.474.920,60
Rovagnati S.p.A.	Biassono (MB)	4.540.781,60	4.540.781,60	1.793.124,30
	Felino (PR)	8.379.120,75	8.379.120,75	3.293.440,10
Totale		24.250.979,35	24.250.979,35	9.561.485,00

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta nella misura massima pari ad euro
 9.561.485,00
 (novemilionicinquecentosessantunomilaquattrocentottantacinque/00);
- a tale somma è necessario aggiungere costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro 195.132,35 (*centonovantacinquemilacentotrentadue/35*);
- la Regione Lombardia, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 307.564,73 (trecentosettemilacinquecentosessantaquattro/73), di cui euro 6.151,29 (seimilacentocinquantuno/29) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ______;
- la Regione Emilia-Romagna, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 251.373,62 (duecentocinquantunomilatrecentosettantatré/62), di cui euro 5.027,47 (cinquemilaventisette/47) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____;
- il Ministero e le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di sviluppo (l'Accordo), ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

Articolo 2

(Finalità)

- 1. Con il presente *Accordo* il *Ministero* e le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla società Rovagnati S.p.A., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo, da realizzare presso gli stabilimenti di Villasanta (MB), Biassono (MB) e Felino (PR), nel periodo 2019-2022, al fine di favorire la competitività dell'impresa e dell'intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.
- 2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna si impegnano a mettere a disposizione risorse per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'<i>Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017.

2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.

Articolo 4 (Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società Rovagnati S.p.A., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 9.756.617,35 (novemilionisettecentocinquantaseimilaseicentodiciasette/35), con la seguente ripartizione:

	PI	ROGRAMMA DI SVIL	UPPO	
Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste (Contributo in conto impianti)	Copertura
	Villasanta (MB)	11.331.077,00	4.474.920,60	3.5
Rovagnati S.p.A.	Biassono (MB)	4.540.781,60	1.793.124,30	Ministero:
	Felino (PR)	8.379.120,75	3.293.440,10	Regione
Totale (a)		24.250.979,35	9.561.485,00	Lombardia: 307.564,73
Costi di gestione (b)			195.132,35	307.301,73
Totale fabbisogno (a+b)		9.756.617,35	Regione Emilia- Romagna: 251.373,62	
Totale copertura			9.756.617,35	

- 2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia sono pari a complessivi euro 307.564,73 (trecentosettemilacinquecentosessantaquattro/73), di cui euro 301.413,44 (trecentounomilaquattrocentotredici/44) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 6.151,29 (seimilacentocinquantuno/29) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____.
- 3. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna sono pari a complessivi euro 251.373,62 (duecentocinquantunomilatrecentosettantatré/62), di cui euro 246.346,15 (duecentoquarantaseimilatrecentoquarantasei/15) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 5.027,47 (cinquemilaventisette/47) per costi di

	gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della
	Giunta regionale n del
4.	Il Ministero mette a disposizione risorse finanziarie nel limite indicato nella
	precedente tabella, pari a complessivi euro (
	(
	euro (
	impegni, riservate alle imprese in possesso del rating di legalità a valere sulle
	risorse di cui alla direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa.

5. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

- 1. La società Rovagnati S.p.A. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
- 3. Le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività

agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 6

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

- 1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all'articolo 7.
- 2. Al fine di trasferire al *Ministero* la provvista massima di euro 307.564,73 (*trecentosettemilacinquecentosessantaquattro/73*), la Regione Lombardia si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero*, con le seguenti modalità:
 - il 100%, pari ad euro 307.564,73 (trecentosettemilacinquecentosessantaquattro/73) entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del *Ministero* dell'avvenuta sottoscrizione del presente *Accordo* da tutte le *Parti*.
- 3. Al fine di trasferire al *Ministero* la provvista massima di euro 251.373,62 (*duecentocinquantunomilatrecentosettantatré/62*), la Regione Emilia-Romagna si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero*, entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del *Ministero* dell'avvenuta registrazione del presente Accordo presso la Corte dei Conti.

4. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le suddette somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 7

(Comitato tecnico)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

Articolo 8

(Durata dell'Accordo)

- 1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo, e comunque non oltre i termini previsti dalle normative inerenti alle risorse utilizzate per il finanziamento del presente *Accordo*.
- Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l'efficacia dell'Accordo.
- 3. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9

(Disposizioni generali e finali)

- 1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
- L'efficacia dell'Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
- 3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.
- 4. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese
Regione Lombardia
Il Direttore generale della Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi
Dr.ssa Anna Bonomo
Regione Emilia-Romagna
Il Direttore Generale all'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA)
L'Amministratore Delegato
Domenico Arcuri

Rovagnati S.p.A.

Il Legale Rappresentante
